

VADEMECUM “SUPPORTO
OPERATIVO PER L’ACQUISIZIONE DEI
SERVIZI DI INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA”
FONDO DI ROTAZIONE

Sommario

Premessa	2
1. Riferimenti normativi	3
2. Caratteristiche dell'attività di progettazione	5
2.1 I livelli di progettazione	5
2.2 La nomina e i compiti del RUP nella fase di progettazione	6
2.3 I servizi di ingegneria ed architettura	7
3. Progettazione interna ed esterna.....	8
3.1 Le caratteristiche della progettazione interna	8
3.2 Le caratteristiche della progettazione esterna.....	9
3.3 I requisiti di partecipazione alle procedure per la selezione dei servizi di ingegneria ed architettura	11
3.3.1 requisiti soggettivi	11
3.3.2 criteri di selezione.....	11
4. Procedure di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e iter procedurale.....	14
4.1 Gli affidamenti di incarichi dei servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore o uguale a 40.000 euro	15
4.2 Gli affidamenti di incarichi dei servizi di ingegneria ed architettura di importo superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro	18
4.3 Gli affidamenti di incarichi dei servizi di ingegneria ed architettura di importo superiore a 100.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria.....	23
4.4 Gli affidamenti di incarichi dei servizi di ingegneria ed architettura di importo superiore alla soglia comunitaria	28
5. Attività di verifica, validazione e approvazione della progettazione	30
Box 1 – Offerta economicamente più vantaggiosa -	32
Box 2 – Commissione giudicatrice -	33

Premessa

Il Vademecum dei servizi di ingegneria e architettura nasce quale strumento di ausilio alle amministrazioni pubbliche locali e a tutti i soggetti giuridici, che hanno la necessità reperire servizi per la progettazione. Esamina e affronta gli aspetti salienti relativi alle procedure di evidenza, partendo dall'analisi del Nuovo Codice degli Appalti e percorrendo tutti i livelli di normazione secondaria (ANAC, Ministeri).

E' stato concepito nell'ambito dello strumentario amministrativo del Fondo di Rotazione per la progettazione delle opere e delle infrastrutture della Regione Campania (*Bando - D.D. n. 89 del 13/07/2106*), confermando l'approccio di collaborazione istituzionale con le amministrazioni pubbliche locali, al fine di coadiuvare i Beneficiari nell'iter di acquisizione dei progetti delle opere e infrastrutture da candidare al finanziamento a valere sulle risorse dei Fondi Strutturali, nonché degli altri strumenti di ingegneria finanziaria della programmazione regionale 2014/2020. La funzionalità del presente documento può essere, pertanto, inquadrata in corrispondenza della fase attuativa del Bando per la progettazione delle opere e delle infrastrutture (*Graduatoria - D.D. n. 2 del 18/01/2016*), che avrà, a partire dal mese in corso, i primi provvedimenti di ammissione a finanziamento e conseguentemente la stipula delle convenzioni attuative dei singoli interventi.

Il Vademecum nasce con la finalità di semplificare la lettura e l'interpretazione della normativa delle principali fonti normative di riferimento e di accompagnare il beneficiario, affinché lo stesso possa svolgere le attività connesse all'acquisizione dei servizi di ingegneria e architettura nel pieno rispetto della legge.

Il presente documento, pertanto, fornisce dal punto di vista metodologico, una guida operativa per lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei servizi di ingegneria e architettura utili alla realizzazione delle attività di progettazione finanziate, a titolo di anticipazione, con il fondo di rotazione; individuando le procedure utilizzabili e, per ognuna di esse, gli step e gli adempimenti cui il beneficiario è tenuto.

E' articolato in quattro sezioni tematiche (riferimenti normativi, caratteristiche delle attività di progettazione interna ed esterna, individuazione delle diverse procedure utilizzabili). Il documento, infine, riporta due box di approfondimento, il primo dedicato alle principali caratteristiche della procedura gestita con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e un secondo all'approfondimento del tema della commissione giudicatrice.

Tenendo presente i vincoli imposti dalla normativa in tema di Contratti Pubblici e lo spirito etico, che caratterizza le scelte delle amministrazioni, viene demandato a ciascun Beneficiario l'onere dell'armonizzazione e la verifica delle procedure attivate e delle prassi amministrative in uso con il nuovo contesto normativo. Inoltre, al fine di poter stabilire con esattezza gli articoli del Codice applicabili, ciascuna stazione appaltante è tenuta ad effettuare una stima preventiva ed unitaria dell'importo dei servizi da appaltare relativo allo stesso intervento progettuale e che insistano sulla stessa opera/infrastruttura, ciò anche al fine di evitare il rischio di frazionamento degli importi progettuali. È, inoltre, importante sottolineare che un frazionamento dell'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura potrebbe generare maggiori problemi realizzativi e conseguentemente un ritardo nell'attuazione delle attività oggetto di finanziamento. In continuità con le disposizioni legislative pre-vigenti, si sottolinea che è vietato il frazionamento artificioso degli importi al fine di utilizzare procedure semplificate, quali l'affidamento diretto e/o la procedura negoziata. Non a caso il Vademecum viene approvato unitamente ad una Check-list delle procedure volte all'acquisizione di servizi di ingegneria e architettura, che fa il punto sulle verifiche delle procedure dei Beneficiari e gli oneri correlati (in tema di adempimenti, costi e tempi da rispettare). La Check-list, che definirà il quadro generale per ciascuna procedura di acquisizione dei servizi, sarà utilizzata in fase di controlli di I livello dal team regionale all'uopo preposto.

Appare, pertanto evidente, che un eccessivo frazionamento dei servizi di ingegneria ed architettura da affidare potrebbe generare maggiori problemi realizzativi e conseguentemente ritardi nell'attuazione delle attività oggetto di finanziamento. Ad ogni modo appare utile sottolineare che è **assolutamente da evitare il frazionamento artificioso degli importi al fine di utilizzare procedure semplificate, quali l'affidamento diretto e/o la procedura negoziata.**

1. Riferimenti normativi

Il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (di seguito per brevità D.Lgs 50/2016 o Codice degli Appalti) è la fonte normativa per l’acquisizione di beni, servizi e lavori.

In particolare, gli articoli che impattano, direttamente o indirettamente, con le procedure di acquisizione di servizi di ingegneria ed architettura sono i seguenti: **(a)** art. 23 *“Livelli di progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavoro nonché per i servizi”*; **(b)** art. 24 *“Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici”*; **(c)** art. 25 *“Verifica preventiva dell’interesse archeologico”*; **(d)** art. 26 *“Verifica preventiva della progettazione”*; **(e)** art. 27 *“Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori”*; **(f)** art. 31 *“Ruolo e funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”*; **(g)** art. 26 *“Verifica preventiva della progettazione”*; **(h)** art. 46 *“Operatori economici per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici”*; **(i)** art. 59 *“Scelta delle procedure”*; **(l)** art. 83 *“Criteri di selezione e percorso istruttorio”*; **(m)** art. 93 *“Garanzie per la partecipazione alla procedura”*; **(n)** art. 95 *“Criteri di aggiudicazione dell’appalto”*; **(o)** art. 113 *“Incentivi per funzioni tecniche”*; **(p)** art. 157 *“Altri incarichi di progettazione”*; **(q)** art. 213 *“Autorità Nazionale Anticorruzione”*; **(r)** art. 216 *“Disposizioni transitorie e di coordinamento”*.

Il legislatore del “nuovo” codice degli appalti (D.Lgs 50/2016), non ha optato, come per il D.Lgs 163/2006, per un modello unitario di attuazione (D.P.R. 207/2010), bensì per un sistema flessibile di attuazione, basato essenzialmente su 3 diverse tipologie di provvedimenti attuativi: **(a)** Decreti Ministeriali con caratteri di vincolatività; **(b)** atti vincolanti adottati dall’ANAC, attraverso lo strumento delle “linee guida”; **(c)** atti non vincolanti adottati dall’ANAC, sempre attraverso lo strumento delle “linee guida”, nell’ambito dei compiti riconosciuti a tale Autorità, ai sensi dell’art. 213 comma 2 del D.lgs 50/2016¹, con riferimento a questi ultimi provvedimenti, si suggerisce alle stazioni appaltanti il rispetto delle indicazioni fornite dall’Autorità.

Il Codice degli appalti prevede l’emanazione complessivamente di 60 provvedimenti attuativi, oltre quelli non vincolanti.

A seguito dell’emanazione del D.Lgs 50/2016 sono state approvate le seguenti linee guida e regolamenti ANAC:

- **Linea Guida n. 1** - *“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”*, approvate con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 – Pubblicate sul sito ANAC il 22/09/2016 – Pubblicate sulla GURI n. 228 del 29/09/2016 – Rettifica pubblicata sulla GURI n. 280 del 30/11/2016 (**carattere non vincolante**);
- **Linea Guida n. 2** - *“Offerta economicamente più vantaggiosa”*, approvate con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 – Pubblicate sul sito ANAC il 03/10/2016 – Pubblicate sulla GURI n. 238 del 11/10/2016 (**carattere non vincolante**);
- **Linea Guida n. 3** - *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimenti per l’affidamento di appalti e concessioni”*, approvate con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 – Pubblicate sul sito ANAC il 11/11/2016 – Pubblicate sulla GURI n. 273 del 22/11/2016 (**carattere vincolante**);
- **Linea Guida n. 4** - *“Procedimento per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Pubblicate sul sito ANAC il 11/11/2016 – Pubblicate sulla GURI n. 274 del 23/11/2016 – Rettifica pubblicata sulla GURI n. 303 del 29/12/2016 (**carattere vincolante**);
- **Linea Guida n. 5** - *“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici”*, approvate con Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 – Pubblicate sul sito ANAC il 24/11/2016 – Pubblicate sulla GURI n. 283 del 03/12/2016 – (**carattere vincolante**);
- **Linea Guida n. 6** - *“Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione*

¹ **Art. 213 comma 2 D.Lgs 50/2016** L’ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti –tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli altri atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l’impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall’ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L’ANAC, per l’emanazione delle linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell’impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici ed omogenei per materia, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice.”

di cui all'art. 80, comma 5, lett. C) del Codice”, approvate con Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 – Pubblicate sul sito ANAC il 23/12/2016 – in attesa di pubblicazione sulla GURI – **(carattere vincolante)**;

- **Regolamento** 20 luglio 2016 “Regolamento per l’esercizio della funzione consultiva svolta dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all’art. 211 del decreto stesso” Pubblicato sulla GURI Serie generale n. 192 del 18/08/2016 **(rientrante nella categoria degli altri atti ANAC inerenti il Codice)**;
- **Regolamento** 5 ottobre 2016 “Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso, ai sensi dell’art. 211 del Codice” Pubblicato sulla GURI Serie generale n. 245 del 19/10/2016 **(rientrante nella categoria degli altri atti ANAC inerenti il Codice)**.

Inoltre, sono stati approvati i seguenti decreti attuativi a carattere vincolante:

- **Decreto del Ministero dell’ambiente e tutela del mare** 24 maggio 2016 “Incremento progressivo dell’applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture” Pubblicato sulla GURI n. 131 del 07/06/2016;
- **Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” Pubblicato sulla GURI Serie generale n. 174 del 27/07/2016;
- **Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici** 10 novembre 2016 “Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” Pubblicato sulla GURI serie Generale n. 3 del 04/01/2017;
- **Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa con l’ANAC** 2 dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” Pubblicato sulla GURI n. 20 del 25/01/2017;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e trasporti sentita l’ANAC e la Conferenza unificata** 10 agosto 2016 “Composizione e modalità di funzionamento della Cabina di Regia” Pubblicato sulla GURI Serie generale n. 203 del 31/08/2016;
- **Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** n. 263 del 2 dicembre 2016 “Regolamento recante definizioni dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13/02/2016 – **in vigore dal 28/02/2016**)

E’ stato, inoltre, pubblicato il testo ufficiale del decreto correttivo del D.Lgs 50/2016, che il Governo ha aperto alla consultazione delle parti sociali. L’entrata in vigore di tale decreto, nelle more della fase di consultazione, è condizionata alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Nella trattazione dei successivi capitoli vengono approfonditi gli elementi salienti delle linee guida ANAC e i diversi decreti attuativi citati, che impattano sulla tematica dell’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura.

Il presente documento è suscettibile di revisioni, in funzione delle eventuali modifiche connesse con l’emanazione di successivi ed ulteriori decreti attuativi inerenti l’oggetto della trattazione che potrebbero modificare la disciplina individuata, nonché di eventuali modifiche al codice degli appalti che potrebbero impattare sulla materia oggetto della trattazione.

2. Caratteristiche dell'attività di progettazione

2.1 I livelli di progettazione

L'art. 23 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che la progettazione in materia di lavori pubblici si articola su tre livelli successivi di approfondimento tecnico: **(a)** progetto di fattibilità tecnico – economica², **(b)** progetto definitivo³, **(c)** progetto esecutivo⁴.

L'art. 216 del D.Lgs 50/2016 al comma 4 stabilisce che fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 23 comma 3, ovvero al Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti (*di seguito Decreto MIT*), su proposta del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che deve definire i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II (*Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari*), titolo II (*Progettazione e verifica del progetto*), capo I (*Progettazione*) e titolo XI (*Lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale*), capo I (*Beni del Patrimonio culturale*) e capo II (*Progettazione*), ad esclusione dell'art. 248 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Lo stesso art. 23 stabilisce che la stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica caratteristiche, requisiti ed elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E' consentita, per espressa previsione codicistica, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione. Un principio cardine è quello della **continuità**, in virtù del quale la progettazione definitiva ed esecutiva deve essere svolta dal medesimo soggetto, e il soggetto che ha svolto lo studio di fattibilità tecnica ed economica può partecipare alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, ciò al fine di garantire la massima omogeneità e coerenza del procedimento. Infatti, l'art. 23 comma 12 stabilisce che in caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza. Altro principio fondamentale è il divieto (art. 24 comma 7) per gli affidatari di incarichi di progettazione di partecipare alla procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori (divieto esteso ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione), nonché eventuali subappalti o cottimi, salvo che gli affidatari degli incarichi di progettazione dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. L'attuale disposizione contenuta nell'art. 59 ultimo periodo, prevede il divieto del ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori *ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico provato, contratto di disponibilità*, stabilendo testualmente che *gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23 comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti*. Tale impostazione subisce una deroga temporanea nel decreto correttivo al codice degli appalti, in attesa di approvazione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Altro principio cardine è quello della **suddivisione in lotti di un appalto**, non nin sé illegittima; il legislatore però ne limita l'ambito operativo, imponendo l'applicazione del diritto comunitario, se la somma degli importi dei singoli lotti superi la soglia comunitaria. La stazione appaltante, pertanto, pur essendo libera di frazionare l'appalto, deve considerare i lotti come **parte di un progetto di acquisizione unitario** al fine di determinare la soglia comunitaria e la connessa procedura di gara. La stazione appaltante, in particolare, dovrà fare riferimento alle procedure corrispondenti al valore complessivo dell'affidamento, dato dalla somma del valore dei singoli lotti. (*parere ANAC 49/2015*)

² Ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art.23 del D.Lgs 50/2016, il **progetto di fattibilità tecnica ed economica**, individua la soluzione che, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni di fornire, presenti il miglior rapporto costi/benefici. Tale livello di progettazione, contenente le indagini e gli studi per la definizione degli aspetti di cui al comma 1 dello stesso art. 23 e idoneo a consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa, è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche, di verifica preventiva dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale, evidenziando le aree impegnate. Il progetto di fattibilità tecnica – economica deve contenere i seguenti elementi: caratteristiche prestazionali, specifiche funzionali, esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, localizzazione dell'infrastruttura, opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale.

³ Ai sensi del comma 7 dell'art.23 del D.Lgs 50/2016, il **progetto definitivo** individua compiutamente i lavori da realizzare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo dei prezziari disposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

⁴ Ai sensi del comma 8 dell'art.23 del D. Lgs 50/2016, il **progetto esecutivo**, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il costo previsto, il cronoprogramma e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita (art. 96 D.Lgs 50/2016).

2.2 La nomina e i compiti del RUP nella fase di progettazione

Il RUP è nominato, ai sensi del comma 1 art. 31 del D.Lgs 50/2016, per ogni singola procedura, con atto formale del soggetto responsabile dell'Unità organizzativa. È scelto tra i soggetti di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa di riferimento, in possesso di adeguate competenze professionali in relazione ai compiti per cui è nominato. In caso di accertata carenza, è scelto tra i dipendenti in servizio e, in questo specifico caso, su proposta dello stesso RUP, è possibile attivare incarichi esterni di supporto al RUP, secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 2.3. L'Ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.

Per gli appalti di lavori e per quelli attinenti i servizi di ingegneria ed architettura, il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario tecnico anche di qualifica non dirigenziale. Qualora non sia presente tale figura professionale, per espressa previsione del comma 6 dell'art. 31, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

L'art.31 del D.Lgs 50/2016, per espresso rinvio dell'art. 114, si applica anche agli appalti nei settori speciali.

Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa in condizioni di conflitto d'interesse rispetto alla procedura ad evidenza pubblica di cui è responsabile del procedimento, secondo quanto indicato dall'art. 42 del D.Lgs 50/2016, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis⁵ del D.Lgs 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*". Inoltre, le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 62/2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 165/2001*" e non possono essere espletate dai soggetti che non sono in regola con gli obblighi formativi di cui all'art. 7 del D.P.R. 137/2012 "*Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto – legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*".

Il nominativo del RUP deve essere indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura.

I compiti del RUP sono definiti dall'art. 31 del D.Lgs 50/2016, da altre disposizioni specifiche del Codice degli appalti, nonché dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241. In linea generale, il RUP è il soggetto che vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità della richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

In materia di progettazione, al RUP è demandato il compito di coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economico, definitivo ed esecutivo. Eventuali soggetti esterni selezionati per le attività di progettazione possono supportare il RUP nelle sue attività di coordinamento e vigilanza sulla progettazione, fermo restando che la responsabilità della progettazione è di esclusiva competenza del progettista.

Nello specifico, in fase di progettazione, il RUP: **(a)** promuove, sovrintende e coordina le indagini e gli studi preliminari idonei a consentire la definizione degli aspetti di cui all'art. 23 comma 1; **(b)** promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica; **(c)** svolge tutte le attività necessarie all'espletamento della Conferenza di Servizi; **(d)** individua i lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico; **(e)** fornisce indirizzi, per la progettazione dei lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, formalizzandoli in apposito documento; **(f)** verifica la possibilità di ricorrere alle professionalità interne in possesso di idonea competenza oppure propone l'utilizzo della procedura di concorso di progettazione o del concorso di idee; **(g)** in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell'intervento, promuove e definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente preposto alla struttura competente, le modalità di verifica dei vari livelli progettuali (cfr cap. 5), le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni delle attività di progettazione e la stima dei corrispettivi da inserire nel Quadro Economico; **(h)** coordina le attività necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica,

⁵ Art. 35 bis D.Lgs 165/2001 (introdotto dall'art. 1 del comma 46, legge n. 190/2012) "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazioni di commissioni e nelle assegnazioni di uffici":

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: **(a)** non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; **(b)** non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; **(c)** non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggio economici di qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

verificando che siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione e i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti; **(i)** coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel progetto di fattibilità tecnico ed economica; **(l)** effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, il rispetto dei limiti finanziari, la stima dei costi e delle fonti di finanziamento, la rispondenza dei prezzi indicati ai prezzi aggiornati e in vigore, e l'esistenza dei presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili; **(m)** sottoscrive la validazione, facendo riferimento al rapporto conclusivo, redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista, motivando esplicitamente eventuali dissensi.

2.3 I servizi di ingegneria ed architettura

La definizione dei servizi di ingegneria ed architettura è contenuta nell' art. 3 lett. vvvv) del Codice dei contratti, ovvero come *"i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'art. 3 della Direttiva 2005/36/CE"*.

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Convenzione per la realizzazione delle attività di progettazione di cui al DD n. 89 del 13/07/2016, per quanto attiene alla progettazione affidata all'esterno, sono spese ammissibili tutte le attività riconnesse alle attività di progettazione, ovvero le parcelle per i professionisti e/o i RTI e ATI e soggetti comunque aggregati che esplicano le seguenti attività:

- supporto al RUP,
- progettista (o gruppo di progettazione),
- coordinatore della sicurezza in fase di progettazione,
- eventuali indagini preliminari (*carotaggi, prospezioni geofisiche, saggi archeologici, ecc....*)
- verifica della progettazione.

Il **supporto al RUP**, qualora l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate e attestate dal dirigente competente, nominato secondo le indicazioni di cui al comma 11 dell'art. 31, svolge compiti di sostegno al RUP di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale. In particolare, il supporto al RUP è chiamato, in fase di progettazione, a svolgere le seguenti attività: **(a)** supervisionare, insieme al RUP, le attività di progettazione e le attività di coordinamento in fase di progettazione; **(b)** supportare il RUP nelle attività di verifica e validazione della progettazione; **(c)** effettuare le verifiche catastali, se richieste dalle attività di progettazione; **(d)** richiedere autorizzazioni e pareri, ove necessario; **(e)** effettuare sopralluoghi e verifiche; **(f)** affiancare il RUP nella redazione di elaborati necessari alla realizzazione dell'opera; **(g)** effettuare le verifiche tecniche volte ad accertare il buon andamento delle attività di progetto.

Gli affidatari di supporto al RUP, non possono partecipare alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di incarichi di progettazione, anche se l'incarico di supporto al RUP è stato affidato ad un soggetto che risulta ad esso collegato o controllato.

Il **progettista** (o gruppo di progettazione) è il soggetto o il gruppo che redige materialmente l'attività di progettazione, ammessa a finanziamento, ai sensi del DD 89/2016. È tenuto, pertanto, a svolgere tutte le attività finalizzate alla redazione del progetto di fattibilità tecnico – economica, del progetto esecutivo e del progetto definitivo, secondo le indicazioni fornite dall'art. 23 del codice degli appalti e dagli artt da 14 a 43 del D.P.R. 207/2010, transitoriamente in vigore fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT previsti dal D.Lgs 50/2016.

I compiti del **coordinatore della sicurezza in fase di progettazione** sono individuati dall'art. 91 del D.Lgs 81/2008 ed in particolare è il soggetto impegnato nella redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), secondo le indicazioni fornite dall'art. 100 del D.Lgs 81/2008, e nella predisposizione di un fascicolo tecnico dell'opera, i cui contenuti sono segnalati nell'allegato XVI del suddetto Decreto Legislativo.

Nel caso di **attività di verifica** all'esterno, il cui soggetto selezionato è chiamato a svolgere le funzioni descritte al successivo capitolo 5 del presente documento, l'affidamento deve avvenire con un'unica gara in maniera unitaria per tutti i livelli di progettazione. I bandi di gara devono contenere tutta la documentazione, l'elenco degli elaborati e ogni altra informazione utile per permettere ai concorrenti di effettuare un'attenta valutazione delle implicazioni tecniche temporali ed economiche connesse con le attività di verifica del progetto posto a base di gara.

L'art. 31 comma 8 definisce le attività di supporto alla progettazione che possono essere subappaltabili, da quelle che non possono essere oggetto di subappalto da parte dell'affidatario del servizio di progettazione. Le linee guida n. 1, nel rispetto di quanto disposto dal Codice degli Appalti, stabiliscono esplicitamente il divieto di consulenze di ausilio alla progettazione, ovvero di quelle attività meramente strumentali alla progettazione (*indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, ad esclusione delle relazioni geologiche*), in virtù del principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ovvero al progettista. Sempre in virtù di

quanto disciplinato dall'art. 31 comma 8, ovvero al divieto di subappaltare la relazione geologica, le suddette linee guida affermano il principio in virtù del quale la stazione appaltante deve assicurare: **(a)** l'instaurazione di un rapporto diretto con il geologo mediante l'avvio di una procedura finalizzata alla sua individuazione che preceda o accompagni l'avvio della procedura finalizzata all'individuazione degli altri progettisti; ovvero **(b)** la presenza del geologo all'interno della più complessa struttura di progettazione, quale componente di un'associazione temporanea o associato di un'associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata.

Rispetto ai servizi di ingegneria ed architettura non trova applicazione l'art. 93 "Garanzie per la partecipazione alle procedure"; infatti, il comma 10 di tale articolo stabilisce che "Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del Responsabile unico del Procedimento". Nel caso di affidamenti di tali servizi, la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, ovvero di una polizza fideiussoria idonea a coprire i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo o esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Pertanto, i partecipanti alle procedure di affidamento per i servizi di ingegneria ed architettura sono esentati dall'obbligo di prestare la cauzione provvisoria e i soggetti aggiudicatari di tali servizi non sono tenuti a prestare cauzione definitiva.

3. Progettazione interna ed esterna

Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 50/2016, i servizi relativi alla progettazione possono essere interni ed esterni all'amministrazione, ovvero svolti da soggetti interni all'amministrazione, o affidati all'esterno mediante le procedure previste dallo stesso codice degli appalti. Infatti, l'art. 24 comma 1 stabilisce che "Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico - amministrativo alle attività di supporto al responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: **(a)** dagli Uffici tecnici delle stazioni appaltanti; **(b)** dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i Comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli Enti di Bonifica possono costituire; **(c)** dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge; **(d)** dai soggetti di cui all'art. 46 - "Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria".

3.1 Le caratteristiche della progettazione interna

Nei casi di cui ai precedenti punti (a), (b) e (c), la progettazione si definisce interna. Nel caso di progettazione interna, si prevede che il progetto debba essere firmato da dipendenti abilitati all'esercizio della professione. Ai sensi del comma 3 dello stesso art. 24, *i pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale, non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'Ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. se non conseguenti ai rapporti d'impiego.*

L'art. 113 del D.Lgs 50/2016 con il primo comma disciplina la tematica degli **incentivi** per le funzioni tecniche, stabilendo che *gli oneri inerenti la progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, collaudo tecnico amministrativo, verifiche di conformità, studi e ricerche connessi, progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 82, le prestazioni professionali e specialistiche necessarie per la redazione di un progetto esecutivo in ogni dettaglio, fanno carico agli stanziamenti previsti per la redazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. Il 2° comma stabilisce che a valere su tali stanziamenti, le amministrazioni destinano, infatti, ad un apposito fondo risorse finanziarie, in misura non superiore al 2% modulato sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti **esclusivamente** per le attività di programmazione della spesa per gli investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.*

Dal combinato disposto del 1° e 2° comma dell'art. 113, sopra richiamati, **si desume che nel caso di ricorso alla progettazione interna non potrà essere applicata l'incentivazione del 2%, riservata esclusivamente alle funzioni tecniche indicate al 2° comma dell'art. 113.** L'80% delle risorse finanziarie del fondo citato all'art. 113, sulla base di un apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, è ripartito tra il Responsabile Unico del Procedimento e i soggetti che svolgono le diverse funzioni connesse alle attività di progettazione. Tali

importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente o dal Responsabile del servizio preposto alla struttura competente previo accertamento dell'attività svolta dai dipendenti addetti alle attività connesse alla progettazione. **Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.**

3.2 Le caratteristiche della progettazione esterna

Ai sensi dell'art. 24 comma 1 -lett. d) del D.Lgs 50/2016, le attività connesse alla progettazione possono essere affidate all'esterno dell'amministrazione, ovvero ai soggetti di cui all'art. 46 –“Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria”. L'art. 46⁶ del codice stabilisce, infatti, le categorie di operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura. I successivi artt. 47 e 48 disciplinano, in maniera generale, rispettivamente i requisiti per la partecipazione dei consorzi e dei raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici alle gare. Con riferimento specifico ai requisiti degli operatori economici ex art. 46 del codice, l'art. 24 comma 2 del Codice degli appalti stabilisce che con Decreto del MIT, sentita l'ANAC, sono disciplinati i suddetti requisiti. Infatti, il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016, in vigore dal 28 febbraio 2016 ha disciplinato i requisiti dei soggetti di cui all'art. 46 comma 1 del codice degli appalti e ha individuato i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell'aggiudicazione.

L'art. 1 del suddetto decreto prevede che i **professionisti singoli o associati** (art. 46 comma 1 lett.a) devono: **(a) essere in possesso di laurea in ingegneria ed architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o di altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;** **(b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.**

L'art. 2 regola la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, nel caso di **società di professionisti** (art. 46 comma 1 lett.b); stabilendo che queste devono avere i seguenti requisiti: **(a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impegnati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità, in particolare: (1) i soci, (2) gli amministratori, (3) i dipendenti, (4) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;** **(b) organigramma con l'indicazione specifica delle competenze e delle responsabilità.**

⁶ Art. 46 D.Lgs 50/2016

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:
 - a) I prestatori di servizi di ingegneria ed architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria ed architettura, nonché attività tecnico amministrative e studi di fattibilità economico – finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente;
 - b) Le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III, e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nelle forme di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazione o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
 - c) Società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico – economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzioni di beni connessi allo svolgimento di detti servizi;
 - d) I prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 7423100-0 e 748740006 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi;
 - e) I raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
 - f) I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori di ingegneria ed architettura.
2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società, per un periodo di 5 anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi richiesti dal bando anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nelle forme di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti delle società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

Le **società di ingegneria** (art. 46 comma 1 lett.c), ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, sono *tenute a disporre di un direttore tecnico, al quale la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici, assumendo, così, responsabilità, in possesso dei seguenti requisiti: (a) laurea di ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società; (b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno 10 anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. Anche le società di ingegneria devono essere in possesso di un organigramma, con le specifiche sopra dettagliate per le società di professionisti.*

Nel caso di **raggruppamenti temporanei** (art. 46 comma 1 lett.e), i requisiti sono stabiliti dal combinato disposto dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016 e dall'art. 4 del suddetto regolamento. Il comma 1 di tale articolo stabilisce che i raggruppamenti temporanei, oltre a possedere i requisiti indicati dal citato regolamento, rispettivamente all'art. 2 per le società di professionisti e all'art. 3 per le società di ingegneria, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato o diplomato, secondo le indicazioni presente nel bando, abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato Membro dell'Unione europea di residenza. Il progettista, presente nel raggruppamento, oltre ad essere iscritto nel relativo albo professionale, deve possedere i seguenti requisiti, ovvero essere: **(a)** un libero professionista singolo o associato; **(b)** un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nel caso di società di professionisti o società di ingegneria; **(c)** un soggetto avente caratteristiche professionali equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato Membro dell'Unione europea in cui è stabilito, nel caso di prestatori di servizi di altri Stati membri. Per i raggruppamenti temporanei, trova applicazione quanto disposto dall'art. 48 comma 7, ovvero *"E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamenti o consorzio ordinario di concorrenti"*; nonché quanto disposto dal comma 2⁷ dello stesso articolo in tema di raggruppamento verticale e orizzontale.

L'art. 5 del suddetto decreto fissa che per i **consorzi stabili** di società di professionisti e di società di ingegneria ed architettura, i requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti al GEIE, stabilendo, altresì, che gli stessi devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

L'art. 6 del suddetto decreto disciplina, inoltre, gli obblighi di comunicazione, prevedendo che i soggetti di cui agli artt. 2,3,4 e 5 comunicano all'ANAC, che li inserisce nel casellario della società, i seguenti dati: **(a)** entro 30 gg dall'adozione, l'atto costitutivo e ogni altro dato relativo a successive variazioni dell'assetto societario; **(b)** entro 10 gg dall'adozione, l'organigramma costitutivo e ogni altro dato relativo a successive variazioni dell'assetto societario; **(c)** entro 30 gg dall'approvazione del bilancio, il fatturato speciale. Questi dati confluiscono, ai sensi del successivo articolo 7, nella banca dati nazionale degli operatori economici e sono utilizzati per la verifica dei requisiti e delle capacità di cui all'art. 83 del D.Lgs 50/2016. Infine, l'art. 8 del decreto disciplina i requisiti di regolarità contributiva, stabilendo che *"fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, alle attività professionali prestate dalle società di cui agli artt. 2 e 3 si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statuari e i regolamenti vigenti"*.

La progettazione, qualora non realizzata con risorse interne all'Amministrazione, viene affidata all'esterno mediante procedure ad evidenza pubblica, secondo quanto previsto dal codice degli appalti, con particolare riferimento all'art. 157 che disciplina gli incarichi di progettazione, individuando le diverse tipologie di procedure attivabili in relazione all'importo dei diversi servizi di ingegneria ed architettura.

Le diverse tipologie di procedure attivabili e l'iter procedurale per l'acquisizione dei servizi di ingegneria ed architettura sono descritte al successivo cap. 4 e sintetizzate in appositi grafici.

⁷ Art. 48 comma 2 *"Nel caso di forniture e servizi, per un raggruppamento di tipo **verticale** si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture, indicati come principali anche in termini economici, i mandatarî quelle come secondarie; per raggruppamento **orizzontale** quello in cui gli operatori economici il medesimo tipo prestazionale; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie"*

3.3 I requisiti di partecipazione alle procedure per la selezione dei servizi di ingegneria ed architettura

La partecipazione alle procedure per la selezione dei servizi di ingegneria ed architettura richiede il possesso dei **requisiti soggettivi**, disciplinati dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016, e dei **criteri di selezione**, previsti dal bando o dall'avviso, che ai sensi dell'art. 83 riguardano esclusivamente: **(a)** i requisiti di idoneità professionale, **(b)** la capacità economica e finanziaria, **(c)** le capacità tecniche e professionali.

3.3.1 requisiti soggettivi

Ai sensi dell'art. 80 comma 1 del D.Lgs 50/2016 *“Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale,”*, per i reati di seguito indicati dalla lettera a) alla lettera g) dello stesso articolo. Il successivo comma 3 dello stesso articolo definisce, nel caso di aggregazione, i soggetti nei cui confronti si applica l'esclusione per i reati di cui al comma 1. Il comma 4 disciplina l'ipotesi di esclusione degli operatori partecipanti alla gara per irregolarità contributive e fiscali. Lo stesso art. 80 stabilisce, inoltre, al comma 5, che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto l'operatore economico che si trova nelle seguenti situazioni: **(a)** aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30 comma 3 del codice⁸; **(b)** essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale; **(c)** aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; **(d)** essere in stato di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2⁹ con la procedura di gara in questione; **(e)** aver adottato comportamenti tali da determinare una distorsione della concorrenza; **(f)** essere stato soggetto a sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; **(g)** essere iscritto nel casellario informatico tenuto presso l'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; **(h)** aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55¹⁰; **(i)** mancata presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68¹¹, ovvero autocertificarsi la sussistenza del medesimo requisito; **(l)** non aver denunciato all'Autorità Giudiziaria i fatti connessi all'essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto – legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; **(m)** trovarsi rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Per l'individuazione e l'applicazione di tali fattispecie si richiama espressamente quanto indicato dall'ANAC, nelle linee guida n. 1 citate al precedente Cap. 1.

Il comma 6 dello stesso art. 80 stabilisce *“Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2,4 e 5”*. I suddetti requisiti soggettivi sono richiesti ai partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica **indipendentemente dal valore dell'appalto**; pertanto, nello specifico della presente trattazione, per i servizi di ingegneria ed architettura, indipendentemente dall'importo e, quindi, dalle diverse tipologie di procedura (affidamento diretto, procedura negoziata, procedura aperta, procedura ristretta) i partecipanti e gli aggiudicatari devono essere in possesso dei requisiti precedentemente indicati.

3.3.2 criteri di selezione

Il citato art. 83, stabilisce come criterio generale che i requisiti e le capacità di cui al comma 1 (*ovvero: requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, le capacità tecniche e professionali*) devono essere attinenti e

⁸ Art. 3 comma 3 *“Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X”*.

⁹ Art. 42 comma 2 *“Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, ha direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62”*.

¹⁰ Legge 19 marzo 1990, n. 55 *“Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”*

¹¹ Legge 12 marzo 1999, n. 68 *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*

proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di **trasparenza e rotazione**.

Il quadro normativo vigente non fornisce più, a differenza del D.Lgs 163/2006, indicazioni specifiche in ordine ai requisiti di capacità economica – finanziaria e tecnico – organizzativa con riferimento alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura. Pertanto, il quadro deve essere ricostruito partendo dai principi generali fissati dal codice degli appalti e dalle disposizioni contenute nelle linee guida n. 4 per le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria e nelle linee guida n. 1 attinenti ai servizi di ingegneria ed architettura.

Nello specifico, le citate linee guida n. 4 definiscono nel dettaglio i requisiti per l'affidamento dei servizi (*quindi indirettamente anche dei servizi di ingegneria ed architettura*) e forniture di importo inferiore a 40.000 euro; mentre le linee guida n. 1 disciplinano specificamente i criteri di selezione per le procedure di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di importo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria e quelli superiori a tale soglia, nonché quelli relativi alle attività di verifica della progettazione. Restano, quindi, carenti di una disciplina specifica, i criteri di selezione delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro; ovvero quei servizi che possono essere affidati mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ex art. 36 del D.Lgs 50/2016, i cui requisiti non sono, appunto disciplinati né nelle linee guida n. 1 né nelle linee guida n. 4. In questo caso specifico, quindi, i criteri di selezione, saranno, comunque indicati, nel rispetto dei principi generali del codice degli appalti e secondo le indicazioni di cui all'art. 36, nell'avviso per la costituzione degli elenchi, nonché nella fase di indagine di mercato.

Con riferimento ai requisiti per l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore a 40.000 euro, dalle linee guida n. 4, si individuano i seguenti criteri di selezione: **(a) idoneità professionale** (*potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al registro della Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore del contratto*); **(b) capacità economica - finanziaria** (*potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche delle imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali*); **(c) capacità tecniche e professionali** (*stabilite in relazione all'oggetto e all'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico*).

Mentre, con riferimento all'affidamento di tutti i servizi di ingegneria ed architettura di importo superiore a 100.000 euro, si identificano, ai sensi di quanto indicato dalle linee guida n. 1, i criteri di selezione di seguito illustrati.

Per l'**idoneità professionale** è richiesta l'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali.

Per quanto, invece, attiene, ai criteri della **capacità economica -finanziaria e tecniche – professionali**, si individuano i seguenti requisiti:

- a) fatturato globale per i servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori 3 esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari al doppio dell'importo a base di gara. E' possibile per le stazioni appaltanti, in funzione di quanto stabilito dall'art. 83, comma 4, lett. c e da quanto specificato dall'allegato XVII, parte prima, lett. a) del codice degli appalti, richiedere, anziché il suddetto fatturato un "livello adeguato di copertura assicurativa" contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera da progettare;
- b) avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria, variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi o delle categorie;
- c) avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di 2 servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relative ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale compreso tra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;
- d) per i soggetti organizzati in forma societaria, numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni (*comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che*

firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'Ufficio di direzione dei lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), in una misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore a 2;

- e) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Con riferimento ai requisiti sopra esposti, si precisa che per servizi richiesti non si intendono servizi identici a quelli oggetto dell'appalto, bensì a servizi analoghi; inoltre, per quanto riguarda il livello di complessità richiesto si fa riferimento a quanto stabilito dal già citato *DM 17 giugno 2016*.

La distribuzione delle quote tra mandataria e mandante è stabilita direttamente dalla stazione appaltante nei documenti di gara. I requisiti di cui alle lettere a) – b) e d) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. I documenti di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La mandataria possiede in ogni caso i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall'avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito. Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili di cui all'art. 46, comma 1, lettera f), si ritiene opportuno, al fine di non determinare situazioni di disparità di trattamento e per tutelare l'operatività delle PMI, che per i primi 5 anni dalla costituzione tutti i requisiti (dalla lett.a alla lettera e) sopra citati, possono essere dimostrati dal consorzio attraverso i requisiti delle società consorziate.

Con riferimento ai servizi di verifica della progettazione, le linee guida n. 4 specificano al riguardo i seguenti requisiti per l'accesso alla gara: **(a)** fatturato globale adeguatamente motivato, per i servizi di verifica, realizzato negli ultimi 5 anni, per un importo da determinare in misura non inferiore a 2 volte l'importo stimato dell'appalto del servizio di verifica (*può anche essere valutata, in alternativa al fatturato, la richiesta di un "livello adeguato di copertura assicurativa" contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo dell'opera*); **(b)** avvenuto svolgimento, negli ultimi 5 anni, di almeno 2 appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50% di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analogo allo stesso (*Per l'individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere previste dal DM 17 giugno 2016*).

Ai fini delle verifiche dei requisiti di cui all'art. 83 comma 1, per la **capacità economica finanziaria (lett. b)**, le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere: **(1)** che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto; **(2)** che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività; **(3)** che gli operatori economici siano dotati di un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali. Il fatturato minimo annuo, di cui al precedente punto (1) non può superare il doppio del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi e forniture, oggetto dell'affidamento. Per espressa previsione del comma 5 dello stesso art. 83, *la stazione appaltante ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara*.

Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini delle verifiche del requisito di cui all'art. 83 comma 1, **lett. (c) capacità tecnico - professionali**, le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.

Ai sensi dell'art. 86 "mezzi di prova" del codice degli appalti, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno dei mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I¹²; mentre la prova delle capacità tecnico – professionali mediante uno dei mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte II¹³.

¹² **Allegato XVII – Mezzi di prova dei criteri di selezione – Parte I – Capacità economica e finanziaria –**

Di norma, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:

- a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- b) presentazione dei bilanci o estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
- c) dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetti dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili

¹³ **Allegato XVII – Mezzi di prova dei criteri di selezione – Parte II – Capacità tecnica –**

4. Procedure di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e iter procedurale

Il D.Lgs 50/2016 prevede, per l'acquisizione dei servizi di ingegneria ed architettura esterni, 4 diverse tipologie di procedure, in relazione al diverso importo finanziario dei servizi da acquisire.

Tab. 1 "Tipologie di procedure per l'acquisizione dei servizi di ingegneria ed architettura"

IMPORTO A BASE DI GARA	PROCEDURA
≤ 40.000	Affidamento diretto da parte del RUP (art. 31 comma 8)
> 40.000 ≤ 100.000	Procedura negoziata (art. 36)
> 100.000 - ≤ soglia comunitaria	Procedura aperta (art. 60) Procedura ristretta (art. 61)
> soglia comunitaria	Procedura aperta (art. 60) Procedura ristretta (art. 61)

La stazione appaltante è chiamata, in fase propedeutica all'attivazione della procedura ad evidenza pubblica, alla valutazione della sussistenza di rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, ai sensi dell'art. 23 comma 2 del Codice. Qualora tale valutazione sia positiva, ovvero si accerta la sussistenza di tale interesse, l'amministrazione deve ricorrere a professionalità interne idonee, in assenza di tali professionalità, è necessario il ricorso alla procedura del concorso di progettazione, ai sensi dell'art. 154 del D.Lgs 50/20016.

Successivamente, il settore tecnico di riferimento è impegnato nella determinazione del corrispettivo, in applicazione dei criteri di cui al suddetto DM 17 giugno 2016. Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò al fine di permettere ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, di evitare tariffe troppo alte e contemporaneamente garantire la qualità della prestazione resa.

A questo punto la stazione appaltante è in grado di individuare la procedura da utilizzare per l'acquisizione dei servizi di ingegneria ed architettura, secondo quanto indicato alla precedente Tab.1 "Tipologie di procedure per l'acquisizione dei servizi di ingegneria ed architettura" e conseguentemente procedere alla definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i partecipanti alla gara, con riferimento a quanto indicato al precedente par. 3.3.2.

Mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all'art. 83:

- a) i seguenti elenchi: (i) un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi 5 anni (*tale elenco è corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti; se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà presa in considerazione ai servizi analoghi realizzati più di 5 anni prima*); (ii) un elenco delle principali forniture e dei principali servizi effettuati negli ultimi 3 anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati (*Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima*);
- b) l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera;
- c) una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall'operatore economico per garantire la qualità, nonché gli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa;
- d) un'indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;
- e) qualora i prodotti da fornire o i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice, o per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi è stabilito, purchè tale organismo acconsenta; la verifica verte sulla capacità di produzione del fornitore e sulle capacità tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone, nonché sulle misure per garantire la qualità;
- f) l'indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa, a condizione che non siano valutati tra i criteri di aggiudicazione;
- g) un'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;
- h) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni;
- i) una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore o il prestatore disporrà per eseguire l'appalto;
- j) un'indicazione della parte dell'appalto che l'operatore economico intende eventualmente subappaltare;
- k) per i prodotti da fornire: (i) campioni, descrizioni o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice; (ii) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche tecniche o norme.

Si riporta di seguito un grafico sintetico degli adempimenti relativi alla fase procedurale sopra illustrata.

Grafico 1: Step propedeutici all'attivazione della procedura ad evidenza pubblica



4.1 Gli affidamenti di incarichi dei servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore o uguale a 40.000 euro

Ai sensi dell'art. 31 comma 8 e dell'art. 36 comma 2 lett.a), gli affidamenti di incarichi attinenti ai servizi di ingegneria ed architettura di **importo inferiore o uguale a 40.000 euro**, ritenuti necessari dalla stazione appaltante per l'espletamento delle attività di progettazione, sono affidati, previa adeguata motivazione, **in via diretta** dal RUP. La disciplina specifica per tali affidamenti è contenuta nelle linee guida n. 1 attinenti ai servizi di ingegneria ed architettura e nelle linee guida n. 4 relative alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Tali affidamenti, per espressa previsione dello stesso articolo 36 comma 1, devono avvenire nel rispetto dei principi fissati dall'art. 30 del D.Lgs 50/2016, nonché nel rispetto dei principi di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. Le suddette linee guida n. 4, con riferimento a tutte le procedure di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ribadiscono che gli affidamenti con la procedura negoziata di cui all'articolo 36 devono avvenire nel rispetto dei principi di economicità, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione¹⁴, tenendo, inoltre, conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni. Pertanto, nel fissare i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione, pur senza rinunciare al livello

¹⁴ Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all'art. 36 del D.Lgs 50/2016, le stazioni appaltanti garantiscono: **(a)** per il principio di **economicità**, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto; **(b)** per il principio di **efficacia**, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati; **(c)** per il principio di **tempestività**, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni; **(d)** per il principio di **correttezza**, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento, sia in quella di esecuzione; **(e)** per il principio di **libera concorrenza**, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati; **(f)** per il principio di **non discriminazione e di parità di trattamento**, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione; **(g)** per il principio di **trasparenza e pubblicità**, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alla procedura; **(h)** per il principio di **proporzionalità**, l'adeguatezza e l'idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento; **(i)** per il principio di **rotazione**, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

qualitativo delle prestazioni, è necessario garantire la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Dalla disciplina sancita nelle suddette linee guida si desume che, la procedura in questione è articolata in 3 distinte fasi:

- Avvio della procedura
- Scelta del contraente
- Stipula del contratto

La fase di **avvio della procedura** prevede come primo step l'acquisizione, da parte della stazione appaltante, di tutte le informazioni, dati, documenti volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari. Dopo aver acquisito tali informazioni, si procede con la determina a contrarre o con atto ad essa equivalente, secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. Tale atto, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza e in coerenza con quanto stabilito dall'art. 32 comma 2, deve contenere almeno l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali. Tale atto, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 29 del codice degli appalti deve essere pubblicato sul "profilo del committente". Per quanto riguarda i requisiti generali e i criteri di selezione, si rinvia a quanto indicato al precedente capitolo 3.3.

Per la fase di **scelta del contraente** si suggerisce, come indicato dalle linee guida sui servizi di ingegneria ed architettura, l'acquisizione di 2 preventivi, nell'ottica di consentire al RUP di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un'ottica di garanzia della qualità nel giusto temperamento dell'economicità e della prestazione resa. Il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato dal RUP, dopo aver individuato l'operatore economico cui affidare la commessa, direttamente con quest'ultimo. Dopo tale fase, il RUP procede all'emissione del provvedimento di affidamento dell'incarico. Questo provvedimento, come indicato dalle linee guida sulle procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria e in ottemperanza al generale obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo sancito dalla legge 241/1990 e nel rispetto dei principi della massima trasparenza, deve essere adeguatamente motivato in merito alla scelta del contraente, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità delle prestazioni, nonché del rispetto del principio di rotazione.

Rispetto al principio di rotazione, sancito dallo stesso art. 36 comma 1, si sottolinea che l'affidamento al contraente uscente deve avere carattere residuale ed eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente; ovvero, in questo caso, la stazione appaltante deve dimostrare l'effettiva assenza di alternative, l'elevatissimo grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, nonché la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche in considerazione della qualità della prestazione.

Per gli affidamenti di modico valore (*ovvero inferiori a 1.000 euro*), o per gli affidamenti effettuati nel rispetto di un regolamento adottato dalla stazione appaltante in attuazione dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento dei contratti pubblici, la motivazione può essere espressa in forma sintetica.

Infine, si rammenta che, in coerenza con quanto indicato dell'art. 95 comma 3¹⁵ lett. b), l'affidamento dei servizi in questione può avvenire con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.


La **stipula del contratto** avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 10 lett. b e comma 14 ultimo periodo. Infatti, il citato comma 10 lett. b) stabilisce che il termine dilatorio di 35 gg dall'invio dell'ultima delle

¹⁵ **Art. 95 comma 3 D.Lgs 50/2016** "Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: **(a)** contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 50 ; **(b)** i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di importo superiore a 40.000 euro".

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, non si applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) e lett. b), ovvero per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro e per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 per le forniture e i servizi affidati mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistente, di 5 operatori economici individuati sulla base delle indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Ai sensi del citato comma 14, il contratto è stipulato mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Le linee guida n. 4 stabiliscono, inoltre, che tutti gli atti della procedura in questione sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del codice degli appalti, ovvero alla pubblicazione degli atti relativi alla procedura sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33¹⁶.

Si riporta di seguito un grafico sintetico degli adempimenti relativi alla procedura illustrata.



Si riporta di seguito una tabella sintetica degli adempimenti pubblicitari relativi alla procedura illustrata.

Tab. 2 "Adempimenti pubblicitari per gli affidamenti di incarichi dei servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore a 40.000,00 euro – affidamento diretto"

ATTI DELLA PROCEDURA	ADEMPIMENTI PUBBLICITARI						
	G.U. dell'UE (GUUE)	G.U. della Repubblica Italiana (GURI)	Profilo del committente	Piattaforma ANAC	MIT	Giornali nazionali	Giornali locali
Tutti gli atti ex articolo 29 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO

¹⁶ **Art. 37 D.Lgs 33/2013** (così sostituito dall'art. 32 del D.Lgs n. 97/2016) – *Obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture* – "1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 -bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: (a) i dati previsti dall'art. 1, comma 32 legge 6 novembre 2012, n. 190*; (b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. – 2. Ai sensi dell'art. 9 bis, gli obblighi di cui alla lettera (a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente ai lavori" - **Art. 1, comma 32 legge 6 novembre 2012, n. 190*** "Le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare, relativamente alle procedure di affidamento i seguenti dati: struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori economici invitati a presentare offerte (o soggetti partecipanti alla gara), aggiudicatario, importo dell'aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate".

Avviso per le indagini di mercato	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO
Richiesta di preventivo	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Esclusioni e ammissioni (a seguito del processo di verifica e valutazione dei 2 preventivi)	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO
Avviso esito di gara	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO
Dati relativi al contratto e all'esecuzione contrattuale (al termine dell'esecuzione contrattuale)	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO

4.2 Gli affidamenti di incarichi dei servizi di ingegneria ed architettura di importo superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro

Gli affidamenti di incarichi attinenti ai servizi di ingegneria ed architettura di **importo superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2 lettera b) e art. 157 comma 2, sono affidati mediante **procedura negoziata**, a cura del Responsabile de Procedimento, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, in ottemperanza al criterio di rotazione degli inviti, nonché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

L'art. 36 comma 2 afferma il principio che, anche nelle condizioni di cui al presente articolo, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedure ordinarie. Tale principio viene confermato dalle citate linee guida n. 4, le quali stabiliscono che, se per esigenze di mercato è necessario assicurare il massimo confronto concorrenziale, le stazioni appaltanti possono ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate.

L'iter procedurale si individua dalle linee guida 1 sui servizi di ingegneria ad architettura e dalle linee guida n. 4 relative alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ed è articolato in 4 diverse fasi:

- Indizione della procedura ad evidenza pubblica;
- Individuazione degli operatori da invitare alla procedura;
- Confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;
- Stipulazione del contratto

La fase di **indizione della procedura** ad evidenza pubblica avviene mediante l'emanazione della determina a contrarre o atto equivalente, secondo gli ordinamenti interni della stazione appaltante, avente le caratteristiche già indicate per gli affidamenti diretti, di cui al precedente par. 4.1 (*avvio della procedura*). In questo specifico caso la determina a contrarre o l'atto equivalente dovrà fare anche riferimento all'avviso per la costituzione dell'elenco di operatori economici o per l'indagine di mercato, di seguito illustrati. Successivamente, la stazione appaltante pubblica tale atto, ex art. 30 del D.Lgs 50/2016, sul "profilo del committente". Per quanto riguarda i requisiti generali e i criteri di selezione, si rinvia a quanto indicato al precedente paragrafo 3.3.

La fase di **individuazione degli operatori** da invitare al confronto competitivo si sostanzia nell'identificazione degli operatori da invitare al confronto competitivo, ovvero alla procedura negoziata, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

Tale fase procedurale necessita di un'attività propedeutica che avviene mediante consultazione di appositi elenchi per la selezione o indagini di mercato. La costituzione dell'elenco deve avvenire in fase precedente all'aspletamento della gara; mentre l'indagine di mercato può essere attivata dalla stazione appaltante, sia per le future procedure, sia specificamente per la procedura in questione e, quindi, avviata contestualmente all'indizione della procedura. Di seguito si illustrano nello specifico gli adempimenti di tale fase propedeutica.

A tal riguardo, le linee guida n. 4 sulle procedure per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitarie, suggeriscono alle stazioni appaltanti di dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento interno, di un **regolamento** in cui vengono disciplinate: **(i)** le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo; **(ii)** le modalità di costituzione dell'elenco fornitori, eventualmente distinti per categorie e fasce di importo; **(iii)** i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco fornitori propri o da quelli presenti nel Mercato elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

In particolare, l'**indagine di mercato** è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato, il Responsabile Unico del Procedimento deve avere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rilevando informazioni fornite dagli operatori consultati. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità (*Cfr nota n. 13*), nel rispetto comunque della protezione dei segreti tecnici e commerciali. L'indagine di mercato deve essere svolta previo avviso, pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti" o altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo di 15 giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5 giorni.

Per la costituzione di un **elenco di operatori economici**, dal quale individuare i soggetti da invitare alle procedure ex art. 36 comma 2 lett. b) del codice degli appalti, si procede mediante avviso pubblico, nel quale la stazione appaltante rappresenta la volontà di realizzare un elenco di soggetti da cui attingere per selezionare gli operatori economici da invitare alle diverse procedure. Secondo le linee guida sui servizi di ingegneria ed architettura, tali avvisi al fine di rispettare i principi di cui all'art. 157 comma 2, devono prevedere i seguenti criteri: **(a)** il divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento; **(b)** predeterminazione di requisiti oggettivi per la formazione dell'elenco, compreso il principio di rotazione; **(c)** divieto del cumulo d'incarichi al di sopra di un certo importo totale, in un certo arco temporale; **(d)** corrispondenza tra le classi e categorie dei lavori da realizzare e le esperienze pregresse richieste al professionista.

L'avviso, reso conoscibile attraverso la pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti" o altre forme di pubblicità, indica i requisiti generali di moralità, ex art. 80 del codice, che gli operatori economici devono possedere, le modalità di selezione degli operatori da invitare, le eventuali categorie e fasce di importi in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria e fascia di importo. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di format, predisposti dalla stazione appaltante e allegati all'avviso spesso. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed è tenuto ad informare tempestivamente la stazione appaltante circa eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione. La stazione appaltante, ricevute le candidature all'iscrizione all'elenco, è tenuto a procedere alla valutazione delle istanze entro 30 gg dalla ricezione dell'istanza stessa. La stazione appaltante prevede, inoltre, nell'avviso stesso, le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza prefissate (*es. semestrale*) o al verificarsi di determinati eventi (*cancellazione di operatori che abbiano perduto i requisiti, ecc...*). Le comunicazioni tra l'amministrazione e gli operatori economici può avvenire via pec. La stazione appaltante esclude, altresì, dagli elenchi degli operatori che, secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate alla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio

della loro attività professionale. Possono essere esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

Gli elenchi di operatori economici vigenti, possono continuare ad essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, purché compatibili con il D.Lgs 50/2016 e con le linee guida sulle procedure per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, provvedendo eventualmente alle opportune revisioni.

In ogni caso si specifica che la fase di indagine di mercato e la costituzione di un elenco di operatori economici non ingenera alcun affidamento sul successivo invito alle procedure.

La fase di **confronto competitivo** ha avvio, a conclusione dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi degli operatori economici, con l'inoltro degli inviti agli operatori economici individuati della precedente fase (*Cfr fase di individuazione*). Gli operatori economici da invitare alla procedura di gara devono essere in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque in numero almeno pari a 5, se sussistenti, e soprattutto sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre o dell'atto equivalente. Le linee guida sui servizi di ingegneria ed architettura a tal riguardo sottolineano l'esigenza, al fine di rispettare i criteri suddetti, di evitare il criterio della territorialità e di invitare tutti gli operatori in possesso dei requisiti richiesti. Qualora la stazione appaltante non intenda invitare tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, deve individuare, già nell'avviso finalizzato all'indagine di mercato o alla costituzione dell'elenco di operatori, le modalità di scelta non discriminatorie e proporzionali, quali ad esempio, la specifica competenza adeguata alla tipologia e all'importo dell'incarico, la rotazione e il sorteggio. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) è tenuta, inoltre, al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Pertanto, nel caso di invito all'affidatario uscente, si richiama lo stringente obbligo motivazionale, indicato al precedente par. 4.1. Inoltre, nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante può procedere al sorteggio, a condizioni che lo stesso sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso finalizzato all'indagine di mercato o alla costituzione di un elenco di operatori; rendendo, tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, data e luogo del sorteggio, adottando tutti gli accorgimenti del caso affinché i nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi noti né accessibili prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Individuati gli operatori economici, la stazione appaltante procede all'inoltro della lettera di invito¹⁷, con la quale si invitano, appunto, gli operatori economici a presentare offerta. La lettera di invito deve essere inoltrata simultaneamente a tutti gli operatori economici invitati e secondo le modalità di cui all'art. 75 comma 3, mediante posta elettronica certificata (*pec*) o altro strumento analogo negli altri Stati membri, ovvero, quando ciò non è possibile, con posta ordinaria. Rientra in questa fase, una volta ricevute le offerte da parte degli operatori economici invitati alla procedura, la valutazione delle stesse. Le sedute di gara, svolte dalla Commissione giudicatrice, in quanto trattasi di criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e tutte le sedute devono essere adeguatamente verbalizzate. Con riferimento alla Commissione giudicatrice, si richiama quanto

¹⁷ Ai sensi delle linee guida n. 4 sulle procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, gli inviti devono contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata, tra cui almeno i seguenti elementi: **(a)** l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e l'importo complessivo stimato; **(b)** i requisiti generali di idoneità professionali e quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco; **(c)** il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa; **(d)** l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; **(e)** il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 95 del Codice degli appalti (nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione); **(f)** la misura delle penali; **(g)** l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento; **(h)** l'eventuale richiesta di garanzie; **(i)** il nominativo del RUP; **(j)** la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, D.Lgs 50/2016*, purché pervengano almeno 10 offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; **(k)** lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti; **(l)** il criterio di aggiudicazione (*offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 3 – cfr nota 14*)

* **Art. 97, comma 8, D.Lgs 50/2016** "Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4,5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci"


riportato nel Box 1 – Commissione giudicatrice – e quanto dettagliatamente illustrato al successivo par. 4.3 (*Cfr fase di celebrazione della gara*). Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui all'art. 36 comma 5, ovvero attraverso le banche dati all'uopo preposte (*cf. art. 81 D.Lgs 50/2016*). Nel caso di procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario, fermo restando la discrezionalità della stazione appaltante di estenderle agli altri partecipanti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000. La scelta dell'affidatario deve essere resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della procedura, al massimo entro 30 giorni e l'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati alla procedura.

La **stipula del contratto** avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 10 lett. b e comma 14 ultimo periodo; pertanto, si richiama, quanto riportato a tal riguardo, al precedente par. 4.1.

Inoltre, si sottolinea che anche che tutti gli atti della procedura in questione sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del codice degli appalti, come già specificato al precedente par. 4.1

Si riporta di seguito un grafico sintetico degli adempimenti propedeutici all'avvio della procedura illustrata.

Grafico 3: Step propedeutici alla procedura di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di importo superiore a 40.000 euro e inferiore o uguale a 100.000 euro – indagini di mercato / costituzione elenco operatori economici



Si riporta di seguito un grafico sintetico degli adempimenti relativi alla procedura illustrata.

Grafico 4: Step procedura di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di importo superiore a 40.000 euro e inferiore o uguale a 100.000 euro – procedura negoziata



Si riporta di seguito una tabella sintetica degli adempimenti pubblicitari relativi alla procedura illustrata.

Tab. 3 “Adempimenti pubblicitari per gli affidamenti di incarichi dei servizi di ingegneria ed architettura di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 – procedura negoziata”

ATTI DELLA PROCEDURA	ADEMPIMENTI PUBBLICITARI						
	G.U. dell'UE (GUUE)	G.U. della Repubblica Italiana (GURI)	Profilo del committente	Piattaforma ANAC	MIT	Giornali nazionali	Giornali locali
Tutti gli atti ex articolo 29 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO
Avviso per le indagini di mercato	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO
Avviso per costituzione di un elenco operatori	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO
Lettera di invito	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Composizione Commissione e curricula vitae dei commissari	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO
Esclusioni e ammissioni	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO
Avviso esito di gara	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO
Dati relativi al contratto e all'esecuzione contrattuale	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO

4.3 Gli affidamenti di incarichi dei servizi di ingegneria ed architettura di importo superiore a 100.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 157 comma 1 e 2, gli affidamenti degli incarichi dei servizi di ingegneria ed architettura di importo superiore a 100.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria, individuata dall'art. 35 del D.Lgs 50/2016, in 135.000 euro per le amministrazioni centrali e 209.000 euro per le amministrazioni sub centrali per i settori ordinari e 418.000 euro per le amministrazioni centrali e sub centrali dei settori speciali, devono avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo delle procedure ordinarie, ovvero aperta e ristretta, ai sensi rispettivamente degli articoli 60¹⁸ e 61¹⁹ del codice degli appalti. Nel caso di procedura ristretta, la stazione appaltante può ridurre il numero dei candidati ammessi a partecipare alla selezione (*generalmente nelle procedure ristrette devono essere invitati a partecipare alla seconda fase tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti*), purchè i criteri di scelta, riferiti esclusivamente al fatturato specifico e ai servizi coerenti con quelli di cui all'art. 3, lett. vvvv) che si intendono affidare, siano indicati nel bando di gara. Un elemento premiante può essere considerato la presenza di uno o più giovani professionisti (*abilitati da meno di 5 anni all'esercizio della professione*) all'interno del gruppo di lavoro. Il criterio del sorteggio pubblico, come criterio per ridurre il numero dei candidati, è ammesso solo a parità di punteggio.

L'iter procedurale è articolato in 3 fasi:

- Indizione della gara;
- Celebrazione della gara;
- Conclusione della gara.

La **fase di indizione della gara** prevede la realizzazione di tutti quegli atti e quegli adempimenti che vanno dalla determina di indizione della procedura ad evidenza pubblica, alla pubblicazione degli atti di gara e all'assolvimento degli obblighi di pubblicità di cui all'art. 29 del D.Lgs 50/2016.

¹⁸ Art. 60 D.Lgs 50/2016

1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta ad un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 35 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.
2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al comma 1, può essere ridotto a 15 gg purchè siano rispettate le seguenti condizioni: **(a)** l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1, semprechè queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione; **(b)** l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 gg e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati.

¹⁹ Art. 61 D.Lgs 50/2016

1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa.
2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse.
3. A seguito della valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare in conformità all'art. 91. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.
4. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato un avviso di preinformazione non utilizzato come indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a 10 giorni purchè siano rispettate le seguenti condizioni: **(a)** l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste nel citato allegato XIV, parte I, lettera B sezione B1, purchè dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione; **(b)** l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purchè questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la presentazione delle offerte, il termine non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.
6. Quando per motivi di urgenza debitamente motivati è impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice può fissare: **(a)** per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara; **(b)** un termine di ricezione delle offerte non inferiore a 10 giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

La determina a contrarre deve, ai sensi dell'art. 32 comma 2, individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione delle offerte (*criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – Cfr nota 14*) e deve altresì approvare i documenti di gara (*bando, disciplinare e capitolato*).

Le procedure di scelta del contraente (*procedura aperta – procedura ristretta*) sono indette mediante bandi di gara. Ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 50/2016, *al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzando le condotte, successivamente all'adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. Essi contengono le informazioni di cui allegato XIV, Parte I, lettera C²⁰, e sono pubblicati conformemente all'art. 72, e contengono, altresì, i criteri di cui all'articolo 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)*. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 71 e 73, e con riferimento a quanto disposto dal Decreto del MIT del 2/12/2016, citato al Cap.1 del presente documento, i bandi in questione sono pubblicati sulla piattaforma ANAC entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte della stessa autorità e riportano la data di pubblicazione dalla quale decorrono i termini per la presentazione delle offerte. I bandi in questione sono, altresì, pubblicati, non oltre 2 giorni lavorativi successivi alla pubblicazione sulla piattaforma ANAC, sul “profilo del committente”, con l'indicazione della data e degli estremi di pubblicazione sulla citata piattaforma e sono, altresì, pubblicati sulla piattaforma informatica del MIT, entro 2 giorni successivi dalla pubblicazione avente valore legale, anche tramite i sistemi informatizzati regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa. Il decreto MIT sopra citato stabilisce, altresì, al comma 6 dell'art. 2, che fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, i bandi sono pubblicati, entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte del servizio preposto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (*di seguito GURI*), serie speciale relativa ai contratti, ed entro 2 successivi giorni lavorativi sulla piattaforma informatica del MIT.

Si precisa, che gli avvisi e i bandi rimangono pubblicati sulla piattaforma ANAC e sul profilo del committente almeno fino alla loro scadenza.

²⁰ Ai sensi dell'allegato XIV, Parte I, lettera C, le informazioni che devono essere presenti negli avvisi e bandi di gara sono le seguenti: **(1)** nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari; **(2)** posta elettronica o indirizzo internet al quale i documenti saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto (Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi di cui all'art. 74, commi 2 e 3, un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara); **(3)** tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata; **(4)** se del caso, l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che è coinvolta una qualsiasi altra forma di appalto congiunto; **(5)** codici CPV (Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni singolo lotto); **(6)** codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di fornitura e di servizi (Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni singolo lotto); **(7)** descrizione dell'appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture, natura ed entità dei servizi (Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni singolo lotto); **(8)** ordine di grandezza totale stimato dell'appalto (Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni singolo lotto); **(9)** ammissione o divieto di varianti; **(10)** tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e, per quanto possibile, la durata del contratto; **(11)** condizioni di partecipazione; **(12)** tipo di procedura di aggiudicazione ed eventualmente motivazione del ricorso alla procedura accelerata; **(13)** se l'appalto deve essere suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerta per uno, per più e/o per l'insieme dei lotti (indicazione di ogni possibile limitazione del numero di lotti che può essere aggiudicato ad uno stesso offerente (se l'appalto non è suddiviso in lotti, indicazione dei motivi); **(14)** eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta l'esecuzione dell'appalto; **(15)** criterio di aggiudicazione dell'appalto, e nel caso di criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo i criteri, i pesi e i sub pesi; **(16)** termine ultimo per la ricezione delle offerte; **(17)** nel caso di procedure aperte: periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta, data – ora e luogo di apertura delle offerte, persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura; **(18)** eventualmente, l'indicazione se la presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è accettata, se si farà ricorso all'ordinazione elettronica, se sarà accettata la fatturazione elettronica, se sarà utilizzato il pagamento elettronico; **(19)** l'indicazione che indica se l'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea; **(20)** denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso di mediazione, termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni; **(21)** data e riferimento di precedente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana relative all'appalto di cui al presente avviso; **(22)** data di invio dell'avviso; **(23)** l'indicazione se l'appalto rientra o meno nell'ambito di applicazione dell'AAP.

Si riportano di seguito due grafici sintetici degli adempimenti relativi alla fase procedurale sopra illustrata, distinti per procedura aperta e ristretta.

Grafico 5: Step procedura di affidamento di servizi di ingegneria ed architettura di importo superiore a 100.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria – procedura aperta - FASE DI INDIZIONE





Grafico 6: Step procedura di affidamento di servizi di ingegneria ed architettura di importo superiore a 100.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria – procedura ristretta- FASE DI INDIZIONE



La **fase di celebrazione della gara**, sia per la procedura aperta che per quella ristretta, prevede tutti gli adempimenti che vanno dalla presentazione delle offerte dagli operatori economici interessati a partecipare alla procedura, o nel caso di procedura ristretta, invitati a presentare offerte, fino alla conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice.

Per venute le offerte da parte degli operatori economici, la stazione appaltante, successivamente alla data fissata come scadenza del termine per la presentazione delle offerte, procede, ai sensi dell'art. 77 del del D.Lgs 50/2016, alla nomina della Commissione (Cfr Box2 – Commissione giudicatrice).

La Commissione procede alla valutazione delle offerte pervenute, procedendo alla verbalizzazione dei lavori. Il codice degli appalti prevede che la commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche. La stazione appaltante può prevedere ulteriori adempimenti per la Commissione purchè questi siano indicati nella documentazione di gara, tra i quali quello di ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. Alla Commissione non possono essere comunque attribuiti compiti di amministrazione attiva, di specifica competenza della stazione appaltante. Secondo le indicazioni fornite dalle linee guida n. 5 relativamente alle modalità di svolgimento dei lavori della Commissione, si precisa che la quest'ultima: **(a)** apre in seduta pubblica i plichi contenente le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica dei documenti prodotti; **(b)** valuta, in una o più sedute riservate, o lavorando da remoto, le offerte tecniche e procede all'attribuzione del punteggio, applicando i criteri e le formule stabilite nel bando o nella lettera di invito; **(c)** da lettura, in successiva seduta pubblica, dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e procede all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e, data lettura dei ribassi espressi in lettere, procede all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016 ovvero indica al RUP le offerte, che secondo quanto previsto dal codice all'art. 97 comma 6, appaiono anormalmente basse; **(d)** concluso l'eventuale sub procedimento di verifica delle offerte anomale, conclude l'iter con la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 50/2016.

Se nella fase di verifica dei requisiti di partecipazione o di valutazione si attiva il sub procedimento dell'esclusione, la stazione appaltante procede, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016, alla pubblicazione, sul profilo del committente, nonché sulla piattaforma dell'ANAC e sul MIT, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento, entro 2 giorni dalla data di adozione del relativo atto. Inoltre, al termine della fase valutativa, sempre con riferimento all'art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016, deve essere pubblicato, con le stesse modalità e tempistica sopra indicate, il provvedimento relativo alle ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico – finanziario e tecnico -organizzativo.

Si riporta di seguito un grafico sintetico degli adempimenti relativi alla fase procedurale sopra illustrata.

Grafico 7: Step procedura di affidamento di servizi di ingegneria ed architettura di importo superiore a 100.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria – procedura aperta e ristretta – FASE DI CELEBRAZIONE



La **fase di conclusione della gara** è caratterizzata da tutti quegli adempimenti che portano alla stipula del contratto con l'aggiudicatario.

In particolare, la stazione appaltante, ottenuta la proposta di aggiudicazione, verifica la correttezza dei lavori svolti dalla Commissione (*eventualmente annullamento in autotutela*) e valuta la sussistenza e permanenza dell'interesse a concludere la procedura ad evidenza pubblica (*eventualmente revoca*). Successivamente, nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dall'ordinamento interno, la stazione appaltante procede al decreto di aggiudicazione definitiva, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs 50/2016.

Ai sensi dell'art. 76 comma 5 lettera a) del D.Lgs 50/2016, la stazione appaltante comunica *“immediatamente e comunque entro un termine non superiore a 5 gg, l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gare, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva”*.

La stazione appaltante procede, poi, alla verifica dei requisiti, secondo le modalità di cui all'art. 81 del D.Lgs 50/2016, che avviene mediante la banca dati centralizzata gestita dal MIT, definita anche Banca dati degli operatori economici. L'art. 81 comma 2 stabilisce testualmente che *“ Per le finalità di cui al comma 1 (Banca Dati MIT), con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l'ANAC e l'AGID, sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all'accesso e al funzionamento, nonché all'interoperatività tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento. A tal fine entro il 31/12/2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in accordo con l'ANAC, definisce le modalità di subentro delle convenzioni stipulate con l'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC da presente codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'art. 216, comma 13”²¹*. Decorsi 35 gg dall'inoltro delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva (*clausola Stand Still*), salvo l'ipotesi di esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016, si procede alla stipula del contratto. A conclusione del procedimento, la stazione appaltante procede agli adempimenti pubblicitari post gara. L'avviso sui risultati della procedura, ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs 50/2016 deve essere conforme allegato XIV, Parte I lettera D²² e deve essere pubblicato, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, sul profilo del committente, sulla piattaforma ANAC e sul MIT. Inoltre, per espressa previsione dell'art. 5 del citato decreto MIT del 02/12/2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 gg dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 29 comma 1 ultimo periodo, sul profilo del Committente nella sezione *“Amministrazione trasparente”* sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

²¹ **Art. 213 comma 6** *“Fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81 comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC”*

²² Ai sensi dell'allegato XIV, Parte I, lettera D, le informazioni che devono essere presenti negli avvisi e bandi di gara sono le seguenti: **(1)** nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari; **(2)** tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata; **(3)** se del caso, l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto; **(4)** codici CPV; **(5)** codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture (Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni singolo lotto); **(6)** descrizione dell'appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture, natura ed entità dei servizi (eventualmente una descrizione di qualsiasi altra opzione); **(7)** tipo di procedura di aggiudicazione; **(8)** i criteri di aggiudicazione di cui all'art.95; **(9)** data di conclusione dei contratti; **(10)** numero di offerte ricevute, compresi: **(i)** numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese, **(ii)** numero di offerte ricevute da un altro Stato Membro o da un paese terzo, **(iii)** numero di offerte ricevute per via elettronica; **(11)** per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese: **(i)** informazioni che specificano se l'aggiudicatario è una piccola e media impresa, **(ii)** informazioni che specificano se l'appalto è stato aggiudicato a gruppi di operatori economici; **(12)** valore dell'offerta vincente ai fini dell'aggiudicazione; **(13)** valore e parte dell'appalto che può essere subappaltato a terzi; **(14)** informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un programma e/o progetto finanziato dai fondi nell'Unione europea; **(15)** denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione (Precisioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni); **(16)** data e/o riferimenti di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana relative al contratto di cui al presente avviso; **(17)** data di invio dell'avviso; **(18)** altre eventuali informazioni.

Si riporta di seguito un grafico sintetico degli adempimenti relativi alla fase procedurale sopra illustrata.

Grafico 8: Step procedura di affidamento di servizi di ingegneria ed architettura di importo superiore a 100.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria – procedura aperta e ristretta – FASE DI CONCLUSIONE



Tab. 4 “Adempimenti pubblicitari per gli affidamenti di incarichi dei servizi di ingegneria ed architettura di importo superiore a 100.000,00 euro e inferiore alla soglia comunitaria – procedura aperta -ristretta”

ATTI DELLA PROCEDURA	ADEMPIMENTI PUBBLICITARI						
	G.U. dell'UE (GUUE)	G.U. della Repubblica Italiana (GURI)	Profilo del committente	Piattaforma ANAC	MIT	Giornali nazionali	Giornali locali
Tutti gli atti ex articolo 29 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO
Bando di gara	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO
Composizione Commissione e curricula vitae dei commissari	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO
Esclusioni e ammissioni	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO
Avviso esito di gara	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO
Dati relativi al contratto e all'esecuzione contrattuale	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO

4.4 Gli affidamenti di incarichi dei servizi di ingegneria ed architettura di importo superiore alla soglia comunitaria

Ai sensi dell'art. 157 comma 1, gli affidamenti degli incarichi dei servizi di ingegneria ed architettura di importo superiore alla soglia comunitaria, ex art. 35 del codice degli appalti, ad eccezione di quelli di cui al comma 2 dell'art. 23, ovvero quelli di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico – forestale, storico -artistico, conservativo, nonché tecnologico, che vengono svolte da personale interno o affidate esclusivamente mediante la procedura del concorso di progettazione, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II “Contratti di appalto per lavori, servizi e forniture”- Titolo I “Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia”,

Titolo II “Qualificazione delle stazioni appaltanti”, Titolo III “Procedure di affidamento”, Titolo IV “Aggiudicazione per i settori ordinari”. La seconda parte dello stesso comma sancisce l’eccezionalità dell’affidamento diretto per gli incarichi di progettazione di importo pari o superiore complessivamente alla soglia di cui all’art. 35; infatti, deve essere giustificato da particolari ragioni adeguatamente motivate, espressamente previste dal bando di gara della progettazione.

L’iter procedurale è articolato in 3 fasi:

- Indizione della gara;
- Celebrazione della gara;
- Conclusione della gara.

Rispetto all’iter procedurale sopra indicato si richiama quanto riportato, per le singole fasi, al precedente par. 4.3. Per gli affidamenti di incarichi dei servizi di ingegneria ed architettura di importo superiore alla soglia comunitaria, rispetto a quelli di importo compreso tra superiore a 100.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie, descritte al precedente par. 4.3, cambiano le modalità e i termini di pubblicazione e, ovviamente, l’entità dei requisiti di selezione che sono parametrati all’importo a base di gara (Cfr par.3.3.2).

Per quanto attiene alle modalità e alla tempistica per la pubblicazione si segnala quanto segue. Ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs 50/2016, gli avvisi e i bandi sono redatti e trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all’allegato V²³. Gli avvisi e i bandi di rilevanza comunitaria sono pubblicati entro 5 giorni dalla loro trasmissione, salve le disposizioni sulla loro pubblicazione da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati per esteso in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione scelte dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tali lingue è l’unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso o bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali. La conferma della ricezione dell’avviso e della pubblicazione rilasciata alla stazione appaltante dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea vale come prova della pubblicazione. Nel caso di appalti sopra soglia comunitaria, gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale, attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI) menzionano la data della trasmissione dell’avviso o del bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o della pubblicazione sul profilo del committente. Tali avvisi e bandi sono pubblicati, secondo le modalità riportate al par. 4.3 sulla piattaforma ANAC e sul MIT. Gli avvisi e i bandi di importo superiore alle soglie comunitarie, di cui all’art. 35, commi 1 e 2, per espressa previsione del Decreto MIT del 02/12/2016, sono pubblicati per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

Inoltre, per espressa previsione dell’art. 5 del citato decreto MIT del 02/12/2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 gg dall’aggiudicazione.

²³ Allegato V “Caratteristiche relative alla pubblicazione”

1. **Pubblicazione degli avvisi e dei bandi.** I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 70,71, 98, 142 e 153 per gli appalti nei settori ordinari e di cui agli articoli 127,128, 129, 140 e 151 per gli appalti nei settori speciali sono trasmessi dalle stazioni appaltanti all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e pubblicati conformemente alle seguenti regole; **(a)** i bandi e gli avvisi di cui agli articoli 70,71, 98, 142 e 153 per gli appalti nei settori ordinari e di cui agli articoli 127,128, 129, 140 e 151 per gli appalti nei settori speciali sono pubblicati dall’Ufficio dell’Unione europea o dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatari qualora per i settori ordinari si tratti di avvisi di preinformazione ovvero per i settori speciali si tratti di avvisi di preinformazione ovvero per i settori speciali si tratti di avvisi periodici indicativi pubblicati nel profilo del committente ai sensi degli articoli 70 e 127. Inoltre le stazioni appaltanti possono divulgare tali informazioni tramite internet, pubblicando nel loro “profilo del committente” come specificato al punto 2, lettera (b); **(b)** l’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea conferma alle stazioni appaltanti la pubblicazione di cui agli articoli 72 e 127.
2. **Pubblicazioni di informazioni complementari e aggiuntive.** (a) salvo se altrimenti disposto dagli art. 74, commi 2 e 3, le stazioni appaltanti pubblicano integralmente i documenti di gara su internet. (b) il profilo del committente può contenere avvisi di preinformazione, di cui all’articolo 70, ovvero avvisi periodici, di cui all’articolo 127, informazione sugli avvisi a presentare offerte in corso, sugli acquisti programmati, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni altra utile informazione come punti di contatto, numeri telefonici e di fax, indirizzi postali ed elettronici. Il profilo del committente può includere altresì avvisi di preinformazione ovvero avvisi periodici indicativi utilizzati come mezzo di indizione di gara, pubblicati a livello nazionale a norma degli art. 73 e 130 comma 7.
3. **Formato e modalità di trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica.** Il formato e le modalità stabilite dalla Commissione per la trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica sono accessibili all’indirizzo internet: <http://simap.europa.int>.

Per quanto riguarda le pubblicazioni degli avvisi post gara, si richiama quanto riportato al par. 4.3, con l'aggiunta della pubblicazione dello stesso sulla GUUE.

Tab. 5 "Adempimenti pubblicitari per gli affidamenti di incarichi dei servizi di ingegneria ed architettura di importo superiore alla soglia comunitaria – procedura aperta - ristretta"

ATTI DELLA PROCEDURA	ADEMPIMENTI PUBBLICITARI						
	G.U. dell'UE (GUUE)	G.U. della Repubblica Italiana (GURI)	Profilo del committente	Piattaforma ANAC	MIT	Giornali nazionali	Giornali locali
Tutti gli atti ex articolo 29 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO
Bando di gara	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Composizione Commissione e curricula vitae dei commissari	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO
Esclusioni e ammissioni	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO
Avviso esito di gara	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Dati relativi al contratto e all'esecuzione contrattuale	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO

5. Attività di verifica, validazione e approvazione della progettazione

La progettazione dei lavori è sottoposta a verifica, validazione e approvazione.

Per attività di **verifica** si intende il controllo della documentazione progettuale per ciascuna fase della stessa progettazione e si caratterizza di una prima fase di accertamento della conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, allo studio di fattibilità e al progetto definitivo; di un'attività di verifica vera e propria e di una fase di contraddittorio con il progettista autore del progetto che si esprime in ordine a tale conformità. L'attività di verifica vera e propria, svolta dai soggetti indicati dal comma 6 dell'art. 26²⁴, prima dell'inizio delle procedure di affidamento, accerta: **(a)** la completezza della progettazione, **(b)** la coerenza e la completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; **(c)** l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; **(d)** i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; **(e)** la minimizzazione dei rischi di introduzioni di varianti e di contenzioso; **(f)** la possibilità di ultimazione dell'opera nei tempi previsti; **(g)** l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; **(h)** la manutenibilità dell'opera, ove richiesta. L'attività di verifica, ai sensi dell'art. 205, comma 2 del D.Lgs 50/2016 "Non possono essere oggetto di riserve gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26", ha un ruolo centrale nel processo di progettazione, in quanto è inteso come strumento di prevenzione di errori e/o omissioni da cui conseguono maggiori costi e tempi di realizzazione. Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo. Sotta la soglia di un milione di euro, il RUP può svolgere, pertanto, le funzioni di verifica del progetto, unicamente nei casi in cui non abbia svolto le funzioni di progettista. Il quadro normativo impone, altresì, di escludere che lo stesso possa svolgere funzione di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza laddove abbia svolto funzioni di verifica del progetto. La **validazione**, da eseguire prima dell'appalto dei lavori, rappresenta il momento conclusivo della verifica ed è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione, sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, fa, pertanto, preciso riferimento al rapporto conclusivo che il soggetto preposto alla verifica deve redigere ed alle eventuali

²⁴ L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti: **(a)** per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; **(b)** per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'art. 35, dai soggetti di cui alla precedente lettera (a) e di cui all'art 46, comma 1, che dispongono di un sistema interno di controllo della qualità (art. 46 Operatori economici per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura); **(c)** per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 e fino ad un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli Uffici Tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni; **(d)** per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'art. 31 comma 9 (struttura stabile a supporto del RUP).

controdeduzioni del progettista. In sede di validazione del progetto il RUP può dissentire dalle conclusioni del verificatore, in tal caso l'atto formale di validazione o mancata validazione deve contenere specifiche motivazioni.

L'**approvazione** della progettazione avviene da parte delle amministrazioni, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 50/2016, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Le stazioni appaltanti devono procedere all'affidamento di appalti di lavori sulla base di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa; a tal fine il RUP deve verificare, in contraddittorio con le parti che il progetto esecutivo sia conforme alla normativa vigente.

Box 1 – Offerta economicamente più vantaggiosa -

Le linee guida “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, nell’ambito del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuano i seguenti criteri: **(a)** professionalità e adeguatezza dell’offerta; **(b)** caratteristiche metodologiche dell’offerta; **(c)** ribasso percentuale unico indicato; **(d)** riduzione percentuale indicata nell’offerta economica con riferimento al tempo; **(e)** rispetto dei criteri ambientali, soluzioni progettuali che prevedano l’utilizzo di materiale rinnovabile.

In virtù dell’art. 95 comma 8²⁵, in riferimento ai criteri sopra indicati, le citate linee guida indicano i pesi, la cui somma deve essere pari a 100, e criteri motivazionali:

criterio (a) - peso da 30 a 50 – il criterio motivazionale dovrebbe considerare migliore quell’offerta la cui documentazione consenta di stimare il livello di specifica professionalità, affidabilità e qualità del concorrente, con particolare al numero di progetti e servizi di ingegneria ed architettura realizzati.

criterio (b) - peso da 30 a 50 – il criterio motivazionale dovrebbe considerare migliore quell’offerta la cui relazione dimostri che la concezione progettuale e la struttura tecnico – organizzativa prevista nell’offerta, nonché i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazioni sono coerenti tra loro e offrono una elevata garanzia della qualità nell’attuazione della prestazione. In particolare, per le attività di progettazione, relativamente al criterio (b), il criterio motivazionale dovrebbe dare prevalenza a quelle relazioni che illustrano in maniera convincente ed esaustiva i seguenti elementi: **(1)** le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione; **(2)** le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle dell’utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibile rispetto al livello progettuale precedente messo a gara o rispetto agli aspetti tecnici descritti dal RUP; **(3)** le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzano le opere; **(4)** le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all’articolazione temporale delle varie fasi previste, evidenziando, fra le varie cose, le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (*conferenza di servizi, acquisizione di pareri, validazione e approvazione del progetto, procedure espropriative, ecc...*), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita; **(5)** le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione: **(i)** dell’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente (*socio, amministratore, dipendente*), delle rispettive qualificazioni professionali, della relativa formazione, delle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della persona incaricata dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche; **(ii)** di un documento contenente le modalità di sviluppo e gestione del progetto inerente agli strumenti informatici messi a disposizione; **(iii)** dell’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative delle prestazioni.

criterio (c) - peso da 0 a 10 –

criterio (d) - peso da 0 a 10 – il criterio motivazionale dovrebbe essere strutturato in maniera tale da non prediligere l’elemento tempo a discapito della qualità della prestazione offerta; in particolar modo si suggerisce alle stazioni appaltanti di indicare nei documenti di gara le modalità con cui accertare la capacità del concorrente di ridurre i tempi di prestazioni, senza andare a scapito della qualità della prestazione e le penalità da applicare in caso di mancato rispetto della tempistica contrattualizzata.

criterio (e) - peso da 0 a 5 – il criterio motivazionale dovrebbe essere strutturato in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 95 comma 13²⁶.

In ogni caso a presidio della qualità delle prestazioni dovrà essere valutata l’opportunità di adottare le seguenti misure: **(1)** inserimento di una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, non superando la quale il concorrente non

²⁵ Art. 95 comma 13 “I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub – pesi o sub -punteggi”

²⁶ Art. 95 comma 13 “Compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggior rating di legalità dell’offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le micro imprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Indicano, altresì, il maggior punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente”.

potrà accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica; **(2)** riparametrazione dei punteggi tecnici attribuiti a ciascun criterio, da prevedersi espressamente nei documenti di gara, con la quale si premiano le offerte di maggiore e migliore qualità tecnica; **(3)** riduzione dei ribassi attraverso il ricorso alla formula bilineare – attribuzione di un basso peso al ribasso percentuale.

Box 2 – Commissione giudicatrice -

Le linee guida “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici”, ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs 50/2016, definiscono i criteri e le modalità per l’iscrizione all’albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, in possesso dei requisiti richiesti. Le disposizioni delle suddette linee guida non si applicano alle procedure di aggiudicazione dei settori speciali di cui agli articoli da 115 a 121 del codice.

L’art. 77 del D.Lgs stabilisce che la Commissione è costituita da un numero dispari di Commissari, non superiore a 5, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. I commissari, esperti nel settore cui afferisce l’oggetto del contratto, non devono aver svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

L’albo di cui all’art. 78 è suddiviso in 2 distinte sezioni: **(a)** sezione **ordinaria**, i cui requisiti di iscrizione sono tassativamente indicati nelle suddette linee guida dal punto 2.1 al punto 2.9 e al punto 3; **(b)** sezione **speciale** per le procedure di aggiudicazione svolte dalla Consip S.p.A., INVITALIA S.p.A. e dai soggetti aggregatori Regionali di cui all’art. 9 del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 89/2014, i cui requisiti di iscrizione sono tassativamente indicati nelle suddette linee guida dal punto 2.9 al punto 2.13 e al punto 3. L’elenco degli esperti, ad eccezione dei dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di rendere conoscibile il contenuto dello stesso, è pubblicato sul sito dell’Autorità. Le linee guida disciplinano, altresì, le modalità di iscrizione all’albo e quelle relative all’aggiornamento periodico dello stesso (cfr punto 4 Linee guida).

In caso di affidamento di contratti d’importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria o per quelli che non presentano particolare complessità (si definiscono a non particolare complessità quelle procedure gestite interamente attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e quelle che prevedono l’attribuzione di un punteggio tabellare, attribuito sulla base di un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale), le stazioni appaltanti possono nominare come membri della Commissione, componenti interni all’amministrazione, nel rispetto del principio di rotazione. Viceversa, quando la Commissione deve esprimere valutazioni di tipo discrezionale è necessario che almeno il Presidente sia nominato facendo ricorso alla lista comunicata dall’Autorità.

Le spese relative alla Commissione sono inserite nel Quadro Economico dell’intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’economica e delle Finanze, sentita l’ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all’albo e il compenso massimo per i commissari; i dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all’albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.

Le linee guida stabiliscono che nei documenti di gara, le stazioni appaltanti devono fornire informazioni dettagliate sulla composizione della Commissione giudicatrice, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: **(a)** numero dei membri della Commissione; **(b)** caratteristiche professionali dei commissari (*); **(c)** numero di componenti interni della commissione, qualora ne ricorrano le condizioni (**); **(d)** modalità di selezione dei componenti, esterni ed interni (come di seguito riportata); **(e)** compiti attribuiti alla Commissione giudicatrice; **(f)** criteri per la scelta del Presidente (tra i criteri di scelta del Presidente possono essere previsti quelli del settore specifico di competenza, la valutazione dei curricula, gli anni di esperienza maturati o il sorteggio); **(g)** durata prevista per i lavori della Commissione giudicatrice, numero delle sedute, pubbliche o riservate previste per la Commissione e i mezzi tecnici necessari per consentire ai commissari che ne facciano richiesta di lavorare a distanza, in modo da assicurare la riservatezza delle comunicazioni; **(h)** modalità di svolgimento dei lavori da parte della Commissione.

La modalità di selezione dei componenti, una volta entrato a regime il citato albo, è disciplinata dalla citate linee guida e prevede i seguenti step: **(a)** la stazione appaltante, successivamente al termine fissato per la presentazione delle offerte e almeno 15 gg prima della seduta stabilita nel bando di gara per l'apertura delle offerte tecniche, richiede all'ANAC un elenco dal quale, in relazione all'appalto da affidare, individuare i commissari; **(b)** l'ANAC, entro 5 gg dalla richiesta di cui al punto (a), comunica alla stazione appaltante una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei candidati da nominare (**); **(c)** al fine di velocizzare le operazioni di selezione della commissione giudicatrice, la stazione appaltante, al momento in cui riceve l'elenco dei candidati, comunica a questi ultimi l'oggetto della gara, il nominativo delle imprese ammesse, la data del sorteggio, la data per l'accettazione dell'incarico e quella della seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche, cui la commissione deve partecipare; **(d)** la stazione appaltante pubblica sul profilo del committente la data e le modalità di svolgimento del sorteggio per l'individuazione dei commissari da nominare; **(e)** nella data fissata al precedente punto (d) procede pubblicamente al sorteggio; **(f)** la stazione appaltante procede alle comunicazioni ai Commissari sorteggiati, al fine di farsi inviare le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e di impossibilità a svolgere l'incarico; **(g)** i commissari individuati procedono all'inoltro alla stazione appaltante delle comunicazioni di cui al precedente punto (f); **(h)** la stazione appaltante e i diversi commissari procedono alla formalizzazione dell'incarico; **(i)** la stazione appaltante pubblica tempestivamente e comunque prima dell'insediamento della Commissione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ex art. 29 comma 1 del codice degli appalti, la composizione della commissione giudicatrice, i curricula dei suoi componenti, nonché il compenso dei singoli commissari e il costo complessivo, sostenuto dalla stazione appaltante, per la procedura di nomina.

L'art. 216 comma 12, per espresso rinvio 78 ultimo periodo, stabilisce testualmente che "Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo di cui all'art. 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante".

(*) I Commissari devono essere esperti nello specifico settore cui affinisce l'oggetto del contratto. La stazione appaltante deve motivare adeguatamente circa le professionalità richieste per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico-

()** Per la nomina dei componenti interni occorre contemperare le esigenze di contenimento dei tempi e dei costi con quella di imparzialità, qualità degli affidamenti e corruzione della prevenzione. In ogni caso la nomina dei commissari interni, una volta entrato a regime il sistema di qualificazione, ex art. 38 del D.Lgs 50/2016, può essere effettuato solo quando nell'albo vi siano un numero di esperti della stazione appaltante sufficiente a consentire il rispetto dei principi di indeterminatezza del nominativo dei commissari di gara prima della presentazione delle offerte e della rotazione delle nomine. Nelle more le stazioni appaltanti procederanno alla nomina degli interni iscritti all'albo, nei limiti della disponibilità in organico.

(*)** A tal riguardo, le linee guida stabiliscono che, al fine di ridurre i costi della gara e velocizzare i tempi di aggiudicazione, è opportuno che le stazioni appaltanti prevedano un numero di commissari, di regola, pari a 3, salvo situazioni di particolare complessità nel quale il numero dei commissari può essere elevato a 5.